



# Comune di Osio Sotto

## Provincia di Bergamo

Deliberazione n° 28

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica.

Oggetto: **Art. 107, comma 5 DL 182020 e s.m.i. - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - CONFERMA TARIFFE 2019 PER L'ANNO 2020.**

L'anno 2020 il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello iniziale risultano:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	QUARTI CORRADO	X		12	MORETTI MICHELA	X	
2	PINOTTI DANIELE	X		13	GALBUSERA ATTILIO		X
3	BERTOLOTTI ALESSANDRA	X		14	MAFFEIS EUGENIO		X
4	PAGANINI FABIO	X		15	GRITTI AGNESE		X
5	RIVA MIRKO	X		16	CASIRAGHI CHRISTIAN		X
6	MOSSALI MARCELLO	X		17	MAIOLO DAVIDE		X
7	DONEDA FEDERICO		X		TOTALE	10	7
8	BONANOMI MOIRA	X					
9	CORNA FRANCESCA		X				
10	INVERNICI LUCIANO	X					
11	GHERARDI GIUSEPPE	X					

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. TOGNI ROBERTO il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco QUARTI CORRADO, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N° 3 dell'ordine del giorno.

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio Moira Bonanomi;

EFFETTUATO il prescritto "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile", ai sensi dell'art.147bis, comma 1 T.U. 267/2000, attraverso l'acquisizione dei "Pareri di regolarità tecnica e contabile", espressi dai Responsabili di Area, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/00, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 let. b, DL 174/2012 conv. in L. 213/2012 e dell'art. 151 comma 4 T.U. 267/00, come da nota inserita nella presente deliberazione;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione da parte dell'Assessore al Bilancio Bonanomi tesa ad illustrare le motivazioni ed i contenuti della proposta in discussione iscritta al presente O.d.G.;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]"*;
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 è stato prorogato al 30 settembre 2020 dall'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, che disciplina quanto segue: *"In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre" [...]"*;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "D.L. Rilancio", che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al

servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2014 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 22/07/2015, n. 8 del 29/04/2016, n. 27 del 29/07/2020;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

RILEVATA l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19”*;
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”*

per apportare una serie di modifiche talvolta decisamente rilevanti all'impianto MTR ed in generale alla disciplina della determinazione dei costi efficienti ammessi a copertura tariffaria;

CONSIDERATA la complessità della nuova disciplina introdotta da ARERA, che ha comportato evidenti discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI, disciplinato all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto *"Sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti"*, in particolare in relazione ai seguenti aspetti:

- sebbene ARERA definisca l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"* sul territorio Comunale non è presente/operativo l'Ambito Territoriale Ottimale; dal momento che né la Regione né tantomeno la Provincia non hanno fornito alcuna indicazione in merito all'ente che avrebbe potuto rivestire questo ruolo, il Comune si trova nella condizione di dover sopperire alle mansioni affidate all'E.T.C. senza tuttavia disporre dell'adeguata formazione in merito agli adempimenti;
- l'identificazione del Gestore ha comportato criticità, in quanto ARERA ha individuato lo stesso definendolo *"il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia"*: tuttavia il ciclo integrato di Gestione dei Rifiuti come organizzato in questo Comune non prevede l'individuazione univoca di un soggetto; l'Autorità è recentemente intervenuta per affermare che anche il Comune può rivestire il ruolo di Gestore per la componente relativa alla Gestione delle Tariffe, di fatto ponendo anche in capo a questo Ente l'onere di sviluppare un proprio Piano Finanziario riferito soltanto alle componenti relative lo svolgimento del servizio citato;
- in questo quadro complesso, la definizione dei costi come disciplinata dal Metodo Tariffario (MTR) di cui all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 comporta regole assai complesse e redatte in conformità ed in relazione alla gestione privatistica del bilancio, senza fornire agli Enti Locali chiavi di lettura univoche, comportando incertezze e rischi di sovrastime o sottostime dei costi che si rifletterebbero sulle tariffe applicate all'utenza finale;
- CONSIDERATO che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, stabilendo che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

DATO ATTO che le ricadute generate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ed i numerosi interventi normativi connessi hanno comportato criticità organizzative ed inevitabili rallentamenti nella predisposizione e trasmissione del Piano finanziario da parte dei soggetti coinvolti, stanti anche le numerose incertezze esistenti sull'applicazione delle nuove regole individuate nel nuovo Metodo Tariffario (MTR);

RITENUTO pertanto di dare corso alla facoltà concessa dal citato art. 107, provvedendo ad adottare anche per l'anno di imposta 2020 le tariffe già approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12/03/2019;

VALUTATA la necessità, per i motivi esposti al punto precedente, di mantenere altresì invariate le categorie delle utenze non domestiche, recependo solo a decorrere dall'anno 2021 la modifica normativa di cui all'articolo 58-quinquies del Decreto Legge n. 124/2019;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DATO ATTO che è intenzione di questo Ente provvedere all'adozione del PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020 sulla base della facoltà concessa dal citato comma 5, articolo 107 del D.L. n.18/2020 e che l'eventuale differenza con il PEF approvato nell'anno 2019 potrà essere ripartita sui Piani finanziari dei successivi tre anni;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

OSSERVATO che l'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, ha altresì differito i termini di cui al punto precedente, disciplinando che *"[...] Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. [...]"*;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

ESAURITA la discussione, come da verbale di trascrizione seduta qui allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

AI SENSI dell'art.42, comma 2 lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, nonché dell'art. 1, comma 683 della L. 147/2013;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti;

## **DELIBERA**

1. di approvare, per l'anno 2020, le medesime tariffe TARI approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12/03/2019 già in vigore per l'anno 2019 riassunte di seguito:

### **Tariffe per utenze domestiche**

Fascia	Nucleo abitativo (n. componenti)	TF (€/mq)	TV (€/mq)
Fascia A	1	0,78	34,13
Fascia B	2	0,92	61,72
Fascia C	3	1,03	78,06
Fascia D	4	1,12	96,21
Fascia E	5	1,21	112,91
Fascia F	> 5	1,28	123,44

#### Tariffe per utenze non domestiche

Codice	Attività produttiva	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,85	0,66	1,51
2	Cinematografi e teatri	0,87	0,68	1,55
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,53	1,33	2,86
3 bis	Parcheggi non coperti	0,38	0,33	0,71
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	1,83	1,43	3,26
5	Stabilimenti balneari	1,28	0,99	2,27
6	Esposizioni ed autosaloni	1,02	0,81	1,83
7	Alberghi con ristorante	3,34	2,56	5,90
8	Alberghi senza ristorante	2,25	2,19	4,44
9	Case di cura e di riposo	2,57	1,99	4,56
10	Ospedali	2,64	2,85	5,49
11	Uffici, agenzie, studi professionali, laboratori analisi	2,23	1,82	4,05
12	Banche ed istituti di credito	1,83	1,43	3,26
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	2,83	2,21	5,04
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,36	2,40	5,76
15	Negozi particolari quali filaterie, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	2,30	1,64	3,94
16	Banchi di mercato di beni durevoli	3,78	2,95	6,73
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,02	2,32	5,34
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, attività edilizia	2,13	1,66	3,79
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,89	2,21	5,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,79	1,39	3,18
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	2,15	1,67	3,82
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	9,36	4,71	14,07
23	Mense, birrerie, hamburgerie	9,67	4,21	13,88
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	6,74	3,33	10,07
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,40	5,72	10,12
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,83	2,71	6,54
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,29	5,95	16,24

<b>Codice</b>	<b>Attività produttiva</b>	<b>TF (€/mq)</b>	<b>TV (€/mq)</b>	<b>Tariffa totale (€/mq)</b>
28	ipermercati di generi misti	5,44	4,09	9,53
29	Banchi di mercato di generi alimentari	11,69	9,10	20,79
30	Discoteche, night club, sale giochi e scommesse	3,66	3,66	7,32

2. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

3. di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 sarà validato dall'Ente Territorialmente Competente ed adottato da questo Consiglio Comunale il Piano Finanziario TARI 2020 e che nella determinazione dei Piani Finanziari degli anni successivi potrà essere inserito l'eventuale conguaglio derivante dalla differenza tra i costi determinati nello stesso Piano Finanziario 2020 e quelli determinati per l'anno 2019;

4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

7. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti, immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**ALLEGATO alla DELIBERAZIONE**

*N.28 del 29/07/2020*

**OGGETTO : Art. 107, comma 5 DL 182020 e s.m.i. - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - CONFERMA TARIFFE 2019 PER L'ANNO 2020**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(ex art. 49, comma 1, T.U. 267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b, D.L. 174/212 conv. in L. 213/2012)

**IL RESPONSABILE DELL'AREA II**

*Con firma elettronica qualificata conforme al Regolamento Europeo 910/2014 ha espresso parere*

Favorevole

In data 23/07/2020

Il Responsabile dell'AREA II:  
ALICE ARTINI  
*L'identità del firmatario è valida*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(ex art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000 - come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b, D.L. 174/212 conv. in L. 213/2012 - art. 45, commi 8 e 9 Regolamento comunale di contabilità (DCC 36/1997 e s.m.)

**Il Responsabile dell' AREA II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA e GESTIONE RISORSE**

*Con firma elettronica qualificata conforme al Regolamento Europeo 910/2014 ha espresso parere*

Favorevole

In data 23/07/2020

Il Responsabile dell'AREA II  
ALICE ARTINI  
*L'identità del firmatario è valida*



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

---

---

### **PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

---

---

### **ESECUTIVITÀ**

Si attesta e certifica che la presente deliberazione, è :

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE